

CONVENZIONE QUADRO PER LA CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI CERTIFICATI E ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 3, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

TRA

Il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: "Ministero") con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, nella persona del Direttore generale del Tesoro dr. Vincenzo La Via

E

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) con sede in Roma, P.zza del Gesù, n. 49 nella persona del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana dr. Giovanni Sabatini

di seguito "le Parti"

Premesso che

- l'articolo 37 del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (di seguito: "DL n. 66/2014") prevede, al comma 1, che al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3 e, che, sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto- legge n. 35 del 2013 (di seguito: "Piattaforma elettronica"); b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta Piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici;

- il comma 3 del predetto articolo 37 prevede, tra l'altro, che i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro e che per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto di cui al comma 4 e, inoltre, che, avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debentrici sono comunque

tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario;

- il successivo comma 4 prevede che: per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni; la garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile; che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; la garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; la gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza;

- il comma 7-bis prevede che le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma elettronica, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la Piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti, le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al comma stesso, si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130;

- l'articolo 27, comma 2 del DL 66/2014 estende l'ambito di applicazione della certificazione a tutte le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014 (di seguito: "Decreto Ministeriale") ha dato attuazione alla previsione di cui ai predetti commi 1 e 3 dell'articolo 37 del DL n. 66/2014;

- l'articolo 4 del predetto Decreto Ministeriale prevede che, per le operazioni di cessione, nonché per le operazioni di ridefinizione, possono essere definite, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del DL n. 66/2014, in relazione al rispettivo ambito di competenza, apposite convenzioni quadro tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI, CDP e istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 pubblicato nella G.U.R.I. del 21 giugno 2012, n. 143 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 pubblicato nella G.U.R.I. del 2 luglio 2012, n. 152, e s.m.i., in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, disciplinano le modalità di certificazione del credito anche in forma telematica di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti rispettivamente da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale;

- la convenzione tra il Ministero e ABI del 22 ottobre 2012 disciplina l'accesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari alla Piattaforma elettronica per la certificazione del credito, ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART.1 (Oggetto e finalità)

1. Le premesse e l'allegato alla presente Convenzione quadro formano parte integrante della stessa.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cessione *pro-soluto* dei crediti certificati, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del DL n. 66/2014, le Parti si impegnano a promuovere il ricorso, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla Piattaforma elettronica con le modalità di accesso di cui alla citata Convenzione Ministero/ABI del 22 ottobre 2012.

3. L'operazione di cessione di cui al precedente comma 2, sarà effettuata utilizzando un contratto redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1), che dovrà essere trasmesso, in formato elettronico, alla Piattaforma elettronica.

4. In considerazione dei tempi occorrenti alle banche ed agli intermediari finanziari per realizzare le necessarie connessioni telematiche, nelle more dell'entrata in esercizio dei predetti collegamenti, la Piattaforma elettronica continuerà a rendere disponibile l'utilizzo della procedura transitoria per consentire di acquisire, comunque, le informazioni relative allo smobilizzo dei crediti certificati di cui al comma 2.

ART. 2 (Scambio di dati ai fini dell'ammissione alla garanzia)

1. Le Parti si impegnano a definire procedure per lo scambio, tramite la Piattaforma elettronica, dei dati necessari a verificare i requisiti per l'ammissione alla garanzia dello Stato dei crediti certificati oggetto di cessione.

2. Le Parti definiranno, di comune accordo, le procedure necessarie alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale, delle operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitorie, nonché le cessioni dei crediti già oggetto di ridefinizione in favore di soggetti cui si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 130/1999.

ART. 3 (Individuazione della soglia per lo sconto massimo dell'1,60 per cento)

Per "ammontare complessivo" dell'operazione di cessione di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale, si intende l'importo totale dei crediti certificati ceduti, con un singolo atto di cessione, da un creditore ad una banca o ad un intermediario finanziario.

ART. 4
(Attività di diffusione e comunicazione)

Le Parti si impegnano, in relazione al rispettivo ambito di competenza, ad assicurare un'adeguata informazione, anche attraverso i propri siti web, circa le possibilità offerte dai nuovi strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati previsti dall'articolo 37 del DL n. 66/2014.


ART. 5
(Durata)

La presente Convenzione quadro è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione per un periodo di 10 anni e potrà essere prorogata, modificata o integrata mediante espresso accordo scritto delle Parti.


ART. 6
(Recesso)

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione quadro, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con effetto dal terzo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione, per giustificato motivo, ovvero qualora le modalità di accesso o di operatività della Piattaforma elettronica siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
dr. Vincenzo La Via



IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.B.I.
dr. Giovanni Sabatini



Roma 17 luglio 2014

(Allegato I: modello contratto di cessione)